

OGGETTO: RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N. 699 DEL 28.12.2017 E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL BILANCIO 2018-2020..

**D E T E R M I N A A R E A S E R V I Z I T E C N I C I E G E S T I O N E D E L
T E R R I T O R I O**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto del Sindaco n. 12 del 29 dicembre 2016)

(Decreto del Sindaco n. 2 del 27 gennaio 2017)

Visti:

- l'art. 165 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;

Considerato che:

- con deliberazione n. 70 del 20.12.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati e con deliberazione n. 69 del 8.1.2018 la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con deliberazione n. 1 del 8.1.2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione ed il Piano degli obiettivi 2018-2020;

Visto che dal 1.1.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio ed in particolare il comma 5-quater in base al quale *"Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

a) omissis....

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta”;

Richiamato l'articolo 25 del Regolamento comunale di contabilità "Variazioni di competenza dei responsabili dei servizi”;

Dato atto che con propria determinazione n. 699 del 28.12.2017 è stata approvata la "Variazione al fondo pluriennale vincolato per variazione esigibilità della spesa del titolo II spese in conto capitale”;

Richiamati:

- la faq n. 15 del 9.5.2016, pubblicata nella sezione faq armonizzazione, di Arconet, di chiarimento riguardo all'effetto che producono le variazioni riguardanti il bilancio in corso di gestione sul bilancio in corso di approvazione;
- il resoconto della riunione della commissione Arconet del 19 ottobre 2016, in particolare il Quesito ANCI f) - *variazioni gestionali di cronoprogramma ed effetti sui documenti programmatori in corso di approvazione*, che precisa: *Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione o già approvato è un documento contabile diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione. Pertanto le variazioni effettuate al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma sono oggetto di una esplicita distinta variazione, effettuata nel rispetto della ripartizione delle competenze previste dalla legge. In particolare, la variazione del FPV disposta dal responsabile finanziario sul bilancio 2016 - 2018 non si estende in automatico al bilancio di previsione 2017 - 2019, ma è necessario che, a seguito della variazione effettuata sul bilancio 2016-2018, il responsabile finanziario disponga la medesima variazione anche sul bilancio di previsione 2017 - 2019.*;

Dato atto pertanto che analoga variazione deve essere assunta sul bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 20.12.2017;

Considerato che per quanto sopra, alla parte in conto capitale del bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio 2018 sono apportate le seguenti variazioni, come da Allegato A) di seguito riassunte:

<i>Bilancio 2018 Competenza spesa Titolo II</i>		
Stanziamento bilancio pluriennale 2018/2020	Variazione	Stanziamento aggiornato
1.074.200,00	+ 199.686,35	1.273.886,35

<i>Fondo pluriennale vincolato parte conto capitale Entrata 2018</i>		
Stanziamento bilancio pluriennale 2018/2020	Variazione	Stanziamento aggiornato
0,00	+ 199.686,35	199.686,35

Dato atto che, per effetto di tali variazioni, nel bilancio 2018 - 2020 sono garantiti gli equilibri finanziari, come riportato nell'allegato A), ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come da allegato B);

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'art. 239 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

[...]

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

[...]

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio

[...]";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di bilancio 2018/2020 di cui alle premesse, di cui all'**allegato A**) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati delle relative spese, in termini di competenza e di cassa, in considerazione del nuovo cronoprogramma di realizzazione delle spese;

2) di trasmettere copia della presente determinazione alla Giunta Comunale, ai sensi dei commi 5-quater e 9-bis e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

3) di dare atto che, per effetto di tali variazioni, nel bilancio 2018 - 2020 sono garantiti gli equilibri finanziari come da **allegato A**) e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come da **allegato B**);

4) di inviare copia della presente deliberazione al tesoriere comunale per le conseguenti variazioni da apporre alle proprie scritture (**allegati C1 e C2**);

5) di dare atto che l'organo di revisione ai sensi del nuovo art. 239 non è tenuto ad esprimere il parere sulle variazioni di competenza dell'organo esecutivo, del responsabile finanziario e dei dirigenti;

6) di dare atto che il sottoscritto Responsabile Area Servizi Tecnici e gestione del territorio, dott. Gianandrea Delindati, è Responsabile del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni

dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

=====

Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la presente determinazione, esecutiva, viene trasmessa in copia:

Al Sindaco (mail andrea.ratti@comune.orzinuovi.bs.it)

Al Segretario Generale (mail segretario@comune.orzinuovi.bs.it)

Al Servizio Economico Finanziario (mail daniela.turotti@comune.orzinuovi.bs.it)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIANANDREA DELINDATI / Lombardia Informatica S.p.A.